

INIZIATIVA DEI CITTADINI EUROPEI

Fermiamo l'Ecocidio in Europa: un'Iniziativa dei Cittadini per dare Diritti alla Terra

Europa, 02.08.2012

Contenuti

TITOLO	2
OGGETTO	2
OBBIETTIVI PRINCIPALI	3
CONTESTO	4
BENEFICI DI UNA DIRETTIVA SULL'ECOCIDIO	5
DISPOSIZIONI DEI TRATTATI RILEVANTI.....	5

TITOLO

Fermiamo l'Ecocidio in Europa: un'Iniziativa dei Cittadini per dare Diritti alla Terra

OGGETTO

Noi, cittadini europei, profondamente preoccupati per il futuro del nostro pianeta, invitiamo la Commissione Europea ad approvare una legislazione che proibisca, prevenga ed ostacoli l'ecocidio – il danneggiamento estensivo, la distruzione o la perdita dell'ecosistema di un determinato territorio¹.

- Il crimine internazionale di Ecocidio è stato proposto come V Crimine Contro la Pace. Un emendamento allo Statuto di Roma è stato proposto alla Commissione di Diritto Internazionale dell'ONU.
- Una bozza della Legge sull'Ecocidio è stata pubblicata². La Legge sull'Ecocidio fissa la legislazione primaria nazionale.
- La bozza della Direttiva sull'Ecocidio (in allegato) riprende le formulazione usata nella Legge sull'Ecocidio, fornendo in tal modo una quadro normativo per l'adozione a livello regionale.
- La bozza della Direttiva sull'Ecocidio indica tutte le disposizioni necessarie a punire il danneggiamento estensivo, la distruzione o la perdita degli ecosistemi di un determinato territorio.
- L'articolo *Ecocide is the Missing 5th Crime Against Peace* pubblicato dal Human Rights Consortium, School of Advanced Studies, University of London³, dimostra come la comunità internazionale rifletta ad un crimine internazionale d'Ecocidio da oltre un decennio e come questo crimine si fondi su trattati, statuti e direttive europee ed internazionali.

¹ L'ecocidio è stato definito da Polly Higgins come la distruzione estensiva, il danno o la perdita degli ecosistemi di un dato territorio, sia ad opera dell'uomo sia per altre cause, ad un livello tale da compromettere il sereno godimento del territorio da parte degli abitanti. Presentato alla Commissione del Diritto Internazionale dell'ONU nel marzo 2010 (Proposta di emendamento dello Statuto di Roma).

²Higgins, P., (2012). *Earth is our Business*. Shephard Walwyn (London).

³Short, D. et al (2012). *Ecocide is the Missing 5th Crime Against Peace*. The Human Rights Consortium, School of Advanced Studies, University of London (London).

OBBIETTIVI PRINCIPALI

1. Introdurre il reato di Ecocidio e garantire che sia le persone fisiche che giuridiche che commettono Ecocidio siano considerate responsabili secondo il principio della responsabilità di comando.

- 1.1 Punire in quanto crimine il danneggiamento estensivo, la distruzione o la perdita degli ecosistemi in un dato territorio⁴.
- 1.2 Garantire che sia le persone fisiche che giuridiche possano essere dichiarate colpevoli per il crimine di Ecocidio secondo il principio della responsabilità di comando.
- 1.3 Introdurre un obbligo legale di responsabilità per qualsiasi persona fisica o giuridica considerata colpevole di Ecocidio in un dato territorio.
- 1.4 Sottoporre le persone fisiche o giuridiche ad una valutazione pubblica del rischio di e/o dell'effettivo danneggiamento estensivo o distruzione o perdita di ecosistema(i).
- 1.5 Assicurarsi che il principio di responsabilità di comando sia applicato da ogni persona(e) che abbia diritti, impliciti o espliciti, su un dato territorio, secondo i principi del diritto penale internazionale.

2. Proibire e prevenire ogni atto di Ecocidio sul territorio europeo o nelle acque territoriali sotto giurisdizione europea, in aggiunta ad atti esterni all'UE commessi da persone giuridiche ufficialmente riconosciute nell'UE o da cittadini dell'UE.

- 2.1 Vincolare tutti gli Stati Membri e persone fisiche nell'UE, a prescindere dal luogo in cui svolgono le proprie attività.
- 2.2 Imporre all'interno ed al di fuori dei confini dell'UE un dovere di diligenza a soggetti sia privati che pubblici in grado di prevenire il rischio di e/o l'effettivo danneggiamento estensivo o distruzione o perdita di ecosistema(i).
- 2.3 Vietare a qualsiasi persona sia fisica che giuridica di commettere, sostenere o favorire l'Ecocidio, attraverso l'imposizione di sanzioni legali.
- 2.4 Vietare a persone fisiche o giuridiche di investire in o supportare in altro modo attività suscettibili di provocare un Ecocidio.
- 2.5 Valutare il rischio delle potenziali conseguenze dell'Ecocidio.
- 2.6 Incoraggiare la ricerca sulle risorse rinnovabili e su nuove tecnologie che permettano l'utilizzo sostenibile delle risorse.

3. Instaurare un periodo di transizione per agevolare l'evoluzione verso un'economia sostenibile.

- 3.1 Promuovere l'innovazione reindirizzando gli investimenti verso l'economia verde.
- 3.2 Adottare politiche fiscali che incentivino comportamenti sostenibili e pratiche commerciali di persone fisiche o giuridiche.
- 3.3 Scoraggiare sussidi a modelli di produzione e consumo insostenibili e incoraggiare

⁴L'ecocidio può essere causato da (1) attività umane o (2) da cause naturali. Il danno risultante deve essere esteso, duraturo o severo secondo le definizioni seguenti: "esteso": che comprende un'area di diverse centinaia di chilometri; "duraturo": che duri per un periodo di diversi mesi, o approssimativamente una stagione; "severo": in grado di causare disturbi o danni considerevoli a vite umane, risorse naturali ed economiche od altri beni. Ulteriori informazioni si possono trovare sul sito www.eradicatingecocide.com Si veda anche: Higgins, P., (2010). *Eradicating Ecocide: laws and Governance to prevent the Destruction of our Planet*. Shephard Walwyn (London) and Higgins, P., (2012). *Earth is our Business*. Shephard Walwyn (London)

nuovi sussidi che facilitino la transizione verso l'economia verde.
3.4 Il lasso di tempo suggerito per la transizione è di 5 anni⁵.

CONTESTO

Attualmente stiamo assistendo al danneggiamento estensivo ed alla distruzione ai danni di persone e del pianeta ad un livello mai visto prima nella storia. Il 15 marzo 2012, l'OCSE⁶ ha fornito un severo avvertimento: le emissioni di anidride carbonica associate all'uso di energia cresceranno del 70 per cento nei prossimi 38 anni a causa della nostra dipendenza dai combustibili fossili. Come conseguenza, entro il 2100 le temperature medie globali aumenteranno tra i tre e i sei gradi centigradi. Inoltre, i dati dimostrano che la terra ha oltrepassato il 'punto di non ritorno'; gli scienziati avvertono che l'aumento della popolazione, la distruzione estensiva di ecosistemi naturali, oltre al cambiamento climatico, potrebbero condurre ad un cambiamento irreversibile nella biosfera terrestre, con conseguenze alle quali non siamo preparati⁷.

La legge ha svolto un ruolo fondamentale nella creazione di un sistema in cui non teniamo conto delle conseguenze delle nostre azioni perché è la legge stessa ad enfatizzare l'importanza del conseguimento di profitto economico. Attualmente, in alcuni paesi le società hanno il dovere legale di massimizzare il profitto per i loro azionisti, senza tenere conto delle conseguenze, anche quando si tratti di danno estensivo o di distruzione della Terra. Oltretutto, ad oggi manca una legislazione che permetta di applicare in maniera efficace il diritto ambientale. Un primo tentativo a livello europeo è stato fatto nel 2008 con la *Direttiva Europea sulla Tutela dell'Ambiente tramite il Diritto Penale*. Inoltre, la *Strategia Europea per la Biodiversità verso il 2020* enfatizza l'importanza di coordinare gli sforzi con altre politiche dell'UE⁸.

Il Preambolo della *Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea* dichiara che “il godimento di questi diritti fa sorgere responsabilità e doveri nei confronti degli altri individui, del genere umano e delle generazioni future” e mira a promuovere uno sviluppo equilibrato e sostenibile. C'è un bisogno urgente di leggi nuove che proteggano le persone e il pianeta, che permettano alle aziende di sviluppare nuovi modelli di business che incorporino il potenziale dell'economia verde e l'impatto della scarsità di risorse, oltre ad assicurare che il diritto alla vita delle generazioni presenti e future sia rispettato.

⁵Vedere: Higgins, P., (2012). *Government Concept Paper - Closing the door to dangerous industrial activity*.

⁶OECD (2012). *OECD Environmental Outlook to 2050*. Disponibile su <http://www.oecdbookshop.org/oecd/display.asp?sf1=identifiers&st1=972012011P1>

⁷University of California - Berkeley (2012, June 6). *Evidence of impending tipping point for Earth*. ScienceDaily. Scaricato 1, Agosto, 2012, da <http://www.sciencedaily.com/releases/2012/06/120606132308.htm>

⁸Common Agricultural Policy, the Common Fisheries Policy, the Cohesion Policy. EC (2012). *EU Biodiversity Strategy to 2020 - towards implementation*. European Commission. Retrieved July 28, 2012, from <http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/2020.htm>

BENEFICI DI UNA DIRETTIVA SULL'ECOCIDIO

Una Direttiva sull'Ecocidio implementata con successo potrebbe avere i seguenti vantaggi per l'Europa e ai suoi cittadini:

- (a) Assicurare il tranquillo godimento del pianeta non solo da parte della generazione attuale, ma anche di quelle future
- (b) Contribuire ad una trasformazione dei valori dove l'enfasi è posta sul rispetto e la responsabilità per l'ambiente e la sostenibilità del Mondo in cui viviamo.
- (c) Assumerci il ruolo di amministratori dell'ambiente, adottando una prospettiva a lungo termine, secondo il principio di precauzione
- (d) Coinvolgere il pubblico in una campagna contro l'Ecocidio per accrescere la consapevolezza riguardo la sostenibilità
- (e) Incoraggiare gli Europei a contribuire a dare forma alle politiche europee firmando l'Iniziativa dei Cittadini Europei e promuovendo un'identità europea
- (f) Diminuire le emissioni di anidride carbonica e di gas a effetto serra da combustibili fossili dell'UE
- (g) Aumentare la qualità della vita e il tenore di vita nell'UE migliorando la qualità dell'aria, dell'acqua potabile, e l'utilizzo delle risorse naturali
- (h) Migliorare le condizioni di salute dei cittadini europei
- (i) Incentivare lo sviluppo di un'economia europea più ecologica
- (j) Promuovere l'innovazione e nuove soluzioni tecnologiche così da creare nuovi mercati e nuove opportunità di lavoro, che a loro volta diminuiranno i livelli di disoccupazione attuali, specialmente tra i giovani
- (k) Migliorare la competitività delle imprese europee a lungo termine.

DISPOSIZIONI DEI TRATTATI RILEVANTI

Ci sono svariate disposizioni dei trattati che supportano la creazione del reato di Ecocidio. Inoltre, esistono due *trattati non ratificati* che sono applicabili considerata la materia che trattano. Questa è la prova che i paesi europei hanno, a volte, fatto di tutto per far fronte a danni ambientali risultato di attività pericolose ed hanno identificato il bisogno di proteggere l'ambiente attraverso il diritto penale.

Questi trattati non ratificati includono la *Convenzione sulla Responsabilità Civica Derivante da Attività Pericolose per l'Ambiente*, CETS N.150⁹. In aggiunta, esiste la *Convenzione sulla Protezione dell'Ambiente Attraverso il Diritto Penale* CETS N.:172, approvata dal Consiglio Europeo che, tuttavia è stata ratificata solamente dall'Estonia.

⁹Vedere in particolare Articolo 27, Funzioni del Comitato Permanente: 'Il Comitato Permanente terrà sotto revisione problemi relativi alla convenzione.' E' stato identificato il bisogno di svipuppare quest'ambito della legge

I trattati *attualmente in vigore* che costituiscono la base per l'Iniziativa dei Cittadini Europei sono i seguenti.

❖ **Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea**

Articolo 83

1. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale derivante dal carattere o dalle implicazioni di tali reati o da una particolare necessità di combatterli su basi comuni..

Dette sfere di criminalità sono le seguenti: terrorismo, tratta degli esseri umani e sfruttamento sessuale delle donne e dei minori, traffico illecito di stupefacenti, traffico illecito di armi, riciclaggio di denaro, corruzione, contraffazione di mezzi di pagamento, criminalità informatica e criminalità organizzata.

In funzione dell'evoluzione della criminalità, il Consiglio può adottare una decisione che individua altre sfere di criminalità che rispondono ai criteri di cui al presente paragrafo. Esso delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo.

2. Allorché il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri in materia penale si rivela indispensabile per garantire l'attuazione efficace di una politica dell'Unione in un settore che è stato oggetto di misure di armonizzazione, norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni nel settore in questione possono essere stabilite tramite direttive. Tali direttive sono adottate secondo la stessa procedura legislativa ordinaria o speciale utilizzata per l'adozione delle misure di armonizzazione in questione, fatto salvo l'articolo 76.

Articolo 191

1. La politica dell'Unione in materia ambientale contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi:

- (a) Salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente,
- (b) Protezione della salute umana,
- (c) Utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali,
- (d) Promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici.

2. La politica dell'Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell'Unione. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio «chi inquina paga».

In tale contesto, le misure di armonizzazione rispondenti ad esigenze di protezione dell'ambiente comportano, nei casi opportuni, una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri a prendere, per motivi ambientali di natura non economica, misure provvisorie soggette ad una procedura di controllo dell'Unione.

Articolo 194

1. Nel quadro dell'instaurazione o del funzionamento del mercato interno e tenendo conto dell'esigenza di preservare e migliorare l'ambiente, la politica dell'Unione nel settore dell'energia è intesa, in uno spirito di solidarietà tra Stati membri, a:

- (a) Garantire il funzionamento del mercato dell'energia,
- (b) Garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione,
- (c) Promuovere il risparmio energetico, l'efficienza energetica e lo sviluppo di energie nuove e rinnovabili,
- (d) Promuovere l'interconnessione delle reti energetiche.

DIRETTIVE DELL'UE

❖ **Direttiva Sulla Responsabilità Ambientale in Materia di Prevenzione e Riparazione del Danno Ambientale (2004/35/EC)**

La direttiva istituisce un quadro di responsabilità ambientale basato sul principio "chi inquina paga" per prevenire e riparare i danni ambientali.

10. [...] La presente direttiva non si dovrebbe applicare ad attività il cui scopo principale è la difesa nazionale o la sicurezza internazionale

11. La presente direttiva si prefigge di prevenire e riparare il danno ambientale e non riguarda i diritti a risarcimento del danno tradizionale riconosciuti dai pertinenti accordi internazionali che disciplinano la responsabilità civile.

20. [...] Gli Stati membri possono consentire che gli operatori, di cui non è accertato il dolo o la colpa, non debbano sostenere il costo di misure di riparazione in situazioni in cui il danno in questione deriva da emissioni o eventi espressamente autorizzati o la cui natura dannosa non era nota al momento del loro verificarsi.

31. Gli Stati membri dovrebbero riferire alla Commissione sull'esperienza acquisita nell'applicazione della presente direttiva in modo da consentire alla Commissione di esaminare, alla luce dell'impatto sullo sviluppo sostenibile e di eventuali rischi futuri per l'ambiente, l'opportunità o meno di una revisione della medesima,

Articolo 5 - Azione di prevenzione

1. Quando un danno ambientale non si è ancora verificato, ma esiste una minaccia imminente che si verifichi, l'operatore adotta, senza indugio, le misure di prevenzione necessarie.

Articolo 16 - Relazione on il diritto nazionale

1. La presente direttiva non preclude agli Stati membri di mantenere o adottare disposizioni più severe in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, comprese l'individuazione di altre attività da assoggettare agli obblighi di prevenzione e di riparazione previsti dalla presente direttiva e l'individuazione di altri soggetti responsabili.

Articolo 19 - Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 aprile 2007.

❖ **Direttiva sulla tutela dell'ambiente tramite il diritto penale (2008/99/EC)**

Articolo 3 - Infrazioni

Ciascuno Stato membro si adopera affinché le seguenti attività, qualora siano illecite e poste in essere intenzionalmente o quanto meno per grave negligenza, costituiscano reati:

- (a) Lo scarico, l'emissione o l'immissione illeciti di un quantitativo di sostanze o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;
- (b) La raccolta, il trasporto, il recupero o lo smaltimento di rifiuti, comprese la sorveglianza di tali operazioni e il controllo dei siti di smaltimento successivo alla loro chiusura nonché l'attività effettuata in quanto commerciante o intermediario (gestione dei rifiuti), che provochi o possa provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;
- (c) La spedizione di rifiuti, qualora tale attività rientri nell'ambito dell'articolo 2, paragrafo 335, del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (1), e sia effettuata in quantità non trascurabile in un'unica spedizione o in più spedizioni che risultino fra di loro connesse;
- (d) L'esercizio di un impianto in cui sono svolte attività pericolose o nelle quali siano depositate o utilizzate sostanze o preparazioni pericolose che provochi o possa provocare, all'esterno dell'impianto, il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;
- (e) La produzione, la lavorazione, il trattamento, l'uso, la conservazione, il deposito, il trasporto, l'importazione, l'esportazione e lo smaltimento di materiali nucleari o di altre sostanze radioattive pericolose che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;
- (f) L'uccisione, la distruzione, il possesso o il prelievo di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette, salvo in casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie;
- (g) Il commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette o di parti di esse o di prodotti derivati, salvo in casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie;
- (h) Qualsiasi azione che provochi il significativo deterioramento di un habitat all'interno di un sito protetto;
- (i) La produzione, l'importazione, l'esportazione, l'immissione sul mercato o l'uso di sostanze che riducono lo strato di ozono.

Articolo 4 - Favoreggiamento e istigazione a un reato

Gli Stati membri provvedono affinché siano punibili penalmente il favoreggiamento e l'istigazione a commettere intenzionalmente le attività di cui all'articolo 3.

Articolo 5 - Sanzioni

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i reati di cui agli articoli 3 e 4 siano puniti con sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive.

Articolo 6 – Responsabilità delle persone giuridiche

1. Gli Stati membri provvedono affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili dei reati di cui agli articoli 3 e 4 quando siano stati commessi a loro vantaggio da qualsiasi soggetto che detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica, individualmente o in quanto parte di un organo della persona giuridica, in virtù:

- (a) Dal potere di rappresentanza della persona giuridica,
- (b) Dal potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica; o
- (c) Dal potere di esercitare un controllo in seno alla persona giuridica

2. Gli Stati membri provvedono altresì affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili quando la carenza di sorveglianza o controllo da parte di un soggetto di cui al paragrafo 1 abbia reso possibile la commissione di un reato di cui agli articoli 3 e 4 a vantaggio della persona giuridica da parte di una persona soggetta alla sua autorità.

3. La responsabilità delle persone giuridiche ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non esclude l'azione penale nei confronti delle persone fisiche che siano autori, incitatori o complici dei reati di cui agli articoli 3 e 4.

Articolo 7 – Sanzioni per le persone giuridiche

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone giuridiche dichiarate responsabili di un reato ai sensi dell'articolo 6 siano passibili di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.

TRATTATI INTERNAZIONALI

❖ **Convenzione di Aarhus : Accesso alla giustizia**

Articolo 1

Per contribuire a tutelare il diritto di ogni persona, nelle generazioni presenti e future, a vivere in un ambiente atto ad assicurare la sua salute e il suo benessere, ciascuna Parte garantisce il diritto di accesso alle informazioni, di partecipazione del pubblico ai processi decisionali e di accesso alla giustizia in materia ambientale in conformità delle disposizioni della presente convenzione.

❖ **Convenzione europea dei diritti dell'uomo**

Articolo 2: Diritto alla vita

1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il reato sia punito dalla legge con tale pena.

E' già stabilito dalla legge europea¹⁰ che in situazioni in cui il diritto alla vita umana è stato messo a rischio, attività industriali pericolose devono essere interrotte.

❖ **Accordo di Copenhagen**

1. Noi sottolineiamo che il cambiamento climatico è una delle più grandi sfide del nostro tempo. Mettiamo in evidenza la nostra forte volontà politica di combattere urgentemente il cambiamento climatico in accordo con il principio di responsabilità comuni ma differenziate diverse capacità. Per raggiungere l'obiettivo ultimo della Convenzione di stabilizzare la concentrazione dei gas serra nell'atmosfera a livelli che impediscano una interferenza antropogenica pericolosa al sistema climatico, noi dobbiamo migliorare le nostre azioni cooperative a lungo termine per combattere il cambiamento climatico, riconoscendo che secondo la scienza l'incremento della temperatura globale deve essere non superiore a 2 gradi Celsius, sulla base dell'uguaglianza e nel contesto di uno sviluppo sostenibile. Noi riconosciamo gli impatti critici del cambiamento climatico e i potenziali impatti delle misure in risposta nelle nazioni particolarmente vulnerabili ai suoi effetti avversi e rimarcare la necessità di stabilire un programma completo di adattamento, incluso il supporto internazionale.

4. Le Parti dell'Annesso I si impegnano ad implementare individualmente o assieme gli obiettivi di emissione per il 2020, che devono essere inoltrati nel formato indicato nell'Appendice I dalle Parti dell'Annesso I al Segretariato entro il 31 gennaio 2010 per essere compilate in un documento INF. Le Parti dell'Annesso I che sono anche Parti del Protocollo di Kyoto aumenteranno ulteriormente le riduzioni delle emissioni iniziate dal Protocollo di Kyoto.

¹⁰Oneryildiz v Turkey [2004] ECHR 657

❖ **Protocollo di Kyoto**

Sia l'unione europea che tutti gli stati membri hanno ratificato il Protocollo di Kyoto. La comunità europea ha adottato un obiettivo di riduzione equivalente al 92% delle emissioni annuali di base (Annesso B).

Articolo 2

1. Ogni Parte inclusa nell'Allegato I, nell'adempiere agli impegni quantificati di limitazione e di riduzione delle emissioni previsti all'articolo 3, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile:

(a) Attua e/o elabora politiche e misure, conformemente alle proprie circostanze nazionali, come:

(i) Miglioramento dell'efficienza energetica nei rilevanti settori dell'economia nazionale;

(ii) Protezione ed estensione dei pozzi di assorbimento (sink) dei gas ad effetto serra non inclusi nel Protocollo di Montreal, tenendo conto degli impegni assunti con gli accordi internazionali ambientali; promozione di metodi di gestione forestale sostenibili, di forestazione e di riforestazione;

(iii) Promozione di forme sostenibili di agricoltura che tengano conto delle considerazioni relative ai cambiamenti climatici;

(iv) Ricerca, promozione, sviluppo e maggiore utilizzazione di fonti di energia rinnovabili, di tecnologie per la cattura e l'isolamento del biossido di carbonio e di tecnologie avanzate ed innovative compatibili con l'ambiente;

(v) Progressiva riduzione o eliminazione delle imperfezioni di mercato, degli incentivi fiscali, delle esenzioni tributarie e dei sussidi che siano contrari all'obiettivo della Convenzione, in tutti i settori responsabili di emissioni di gas ad effetto serra, ed applicazione degli strumenti di mercato;

(vi) Riforme appropriate nei settori pertinenti, al fine di promuovere politiche e misure che limitino o riducano le emissioni dei gas ad effetto serra non inclusi nel Protocollo di Montreal;

(vii) Misure volte a limitare e/o ridurre le emissioni di gas ad effetto serra non inclusi nel Protocollo di Montreal nel settore dei trasporti;

(viii) Limitazione e/o riduzione delle emissioni di metano attraverso il recupero e l'uso nella gestione dei rifiuti, come pure nella produzione, nel trasporto e nella distribuzione di energia;

Articolo 3

1. Le Parti incluse nell'Allegato I si impegnano ad attuare le politiche e le misure previste nel presente articolo al fine di minimizzare gli effetti negativi, inclusi gli effetti avversi dei cambiamenti climatici, gli effetti sul commercio internazionale e gli impatti sociali, ambientali ed economici sulle altre Parti, in special modo le Parti Paesi in via di sviluppo, in particolare quelle menzionate nell'articolo 4 paragrafi 8 e 9 della Convenzione, in considerazione dell'articolo 3 della Convenzione. La Conferenza delle Parti, nella sua funzione di riunione delle Parti del presente Protocollo, può adottare, se opportuno, ulteriori misure per promuovere l'applicazione delle disposizioni del presente paragrafo.

Articolo 10

Tutte le parti [...] :

(b) Formuleranno, applicheranno, pubblicheranno ed aggiorneranno regolarmente i programmi

nazionali e, se necessario, quelli regionali contenenti misure per mitigare i cambiamenti climatici e per facilitare un adeguato adattamento ad essi;

❖ **Convenzione per la conservazione delle specie migratrici di animali selvatici (Convenzione di Bonn)**

L'obiettivo delle convenzioni di Bonn è la conservazione delle specie migratrici in tutto il mondo. In particolare le parti delle convenzioni si sforzeranno nei limiti del possibile e ove opportuno, di prevenire, ridurre o controllare fattori che mettono in pericolo o che rischiano di compromettere ulteriormente le specie migratrici incluse nell'Appendice.

Articolo II – Principi fondamentali

1. Le parti riconoscono l'importanza che riveste la questione delle specie migratrici e l'importanza del fatto che gli Stati dell'area di distribuzione si accordino, laddove possibile ed opportuno, circa l'azione da intraprendere a questo fine; esse accordano una particolare attenzione alle specie migratrici che si trovano in stato di conservazione sfavorevole e prendono, singolarmente o in cooperazione, le misure necessarie per la conservazione delle specie e del loro habitat.

2. Le parti riconoscono la necessità di adottare misure per evitare che una specie migratrice possa divenire una specie minacciata.

3. In particolare, le Parti:

- (a) Dovrebbero promuovere lavori di ricerca relativa alla specie migratrici, cooperare a tali lavori o fornire il proprio appoggio;
- (b) Si sforzano di accordare una protezione immediata alle specie migratrici elencate nell'Allegato I; e
- (c) Si sforzano di concludere "Accordi" sulla conservazione e la gestione delle specie migratrici elencate nell'Allegato II.

Articolo III – Specie migratrici minacciate

4. Le parti che sono Stati dell'area di distribuzione di una specie migratrice elencata nell'Allegato I si adoperano:

- (a) Per conservare e, quando ciò non sia possibile ed opportuno, per restaurare quegli habitat della specie in questione che siano importanti per allontanare da detta specie il pericolo di estinzione che la minaccia;
- (b) Per prevenire, eliminare, compensare o minimizzare, quando ciò sia possibile ed opportuno, gli effetti negativi delle attività o degli ostacoli che costituiscono un serio impedimento alla migrazione della specie in questione o che rendono la migrazione impossibile;
- (c) Laddove ciò è possibile ed appropriato, a prevenire, ridurre o a tenere sotto controllo i fattori che minacciano o rischiano di minacciare ulteriormente detta specie, esercitando in particolare rigido controllo sull'introduzione di specie esotiche oppure sorvegliando, limitando o eliminando quelle che sono già state introdotte.